

Workshop²⁰¹²
4 ore crediti ISVAP

Tre workshop a cura di
Marco Rossetti
Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione



Le falsità e le reticenze dell'assicurato

- | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Milano 25 settembre
Starhotel Business Palace | <input type="checkbox"/> Roma 2 ottobre
Starhotel Metropole | <input type="checkbox"/> Padova 23 ottobre
Hotel Sheraton Padova | Ore
9.00 - 13.00 |
|--|---|--|-----------------------------------|



Quando l'assicurato è "consumatore"

- | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Milano 25 settembre
Starhotel Business Palace | <input type="checkbox"/> Roma 2 ottobre
Starhotel Metropole | <input type="checkbox"/> Padova 23 ottobre
Hotel Sheraton Padova | Ore
14.30 - 18.30 |
|--|---|--|------------------------------------|



Quando l'indennizzo non è dovuto

- | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Milano 26 settembre
Starhotel Business Palace | <input type="checkbox"/> Roma 3 ottobre
Starhotel Metropole | <input type="checkbox"/> Padova 24 ottobre
Hotel Sheraton Padova | Ore
9.00 - 13.00 |
|--|---|--|-----------------------------------|

L'iscrizione comprende

- materiale documentale in pdf
- attestato di partecipazione e di certificazione competenze (valido per l'aggiornamento annuale ISVAP)
- coffee break

Modalità di disdetta: fino ad 1 giorno prima dell'incontro

Indicare con una crocetta il workshop prescelto nei box sovrastanti

Nome
E-mail
Cell.
Nome
E-mail
Cell.

Quota € 140 + IVA

Iscrizione a 2 o più workshop in calendario nell'autunno 2012: 10% di sconto.

Per 2 o più partecipanti della stessa ditta: 10% di sconto

Dati per la fatturazione

Pagamento a ricevimento fattura

Rag. Soc.
Via CAP
Città Prov.
Part. IVA
C.F.
E-mail
Tel. Fax.

Inviare il modulo tramite **FAX** al numero **0434 20645**
oppure tramite **MAIL** all'indirizzo **info@assinews.it**

Assinform / Dal Cin Editore Srl
viale Dante 12 - 33170 Pordenone

Tel. 0434 26136 - Fax 0434 20645
info@assinews.it - www.assinews.it

una società di
Classeditori



Le falsità e le reticenze dell'assicurato

La violazione del dovere di corretta descrizione del rischio: effetti, rimedi, eventuali corresponsabilità dell'intermediario

Milano 25 settembre

Roma 2 ottobre

Padova 23 ottobre

Ore 9.00 - 13.00

Sommario

1. Assicurazione e descrizione del rischio
2. Soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni sul rischio
3. Soggetti destinatari delle dichiarazioni sul rischio
4. Forma, contenuto e validità delle dichiarazioni sul rischio
5. La nozione di falsità e reticenze. I questionari
6. Lo stato soggettivo del dichiarante
7. Le conseguenze della violazione dell'obbligo di descrizione del rischio
8. L'onere della prova
9. Le clausole di incontestabilità
10. Casistica

Presentazione

Il contratto di assicurazione ha, tra le altre, questa particolarità: c'è una delle parti (l'assicuratore) che deve parametrare la propria prestazione (l'indennizzo) sulla probabilità di accadimento di un evento futuro ed incerto (il rischio): e tuttavia di tali probabilità l'assicuratore non sa nulla, ed ha bisogno che le circostanze dalle quali desumerle gli siano riferite dalla controparte (l'assicurato). Questo è il motivo per il quale si suole affermare che quello di assicurazione è un contratto uberrimae bonae fidei, che esige cioè la massima schiettezza tra le parti.

L'obbligo di descrivere il rischio e le conseguenze della sua violazione sono disciplinati dagli artt. 1892 e 1893 c.c.. Queste norme prevedono, in sintesi, un meccanismo così congegnato: l'assicurato è tenuto a riferire all'assicuratore qualsiasi circostanza rilevante relativa al rischio; se mente o tace con dolo o colpa grave, il contratto è annullabile; se lo fa con colpa lieve, il contratto è valido ed efficace, ma è concesso all'assicuratore un diritto unilaterale di recesso. La disciplina è completata dalla previsione del diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto entro un breve termine di decadenza, qualora venga a conoscenza del mendacio prima che si sia verificato il sinistro,

e dall'esonero dell'assicuratore dall'obbligo di pagamento, qualora il sinistro si verifichi prima che venga scoperto il mendacio.

Ma se il disegno legislativo è chiaro in teoria, nella pratica esso pone quotidiani e delicati problemi: sarà in colpa l'assicurando che sottace all'assicuratore contro le malattie l'esistenza di una patologia che ignorava di avere, pur presentandone tutti i sintomi? Può l'assicuratore rifiutare l'indennizzo a fronte di una reticenza dell'assicurato, quando egli aveva comunque appreso dall'intermediario o da terzi il reale stato delle cose? Può considerarsi in colpa l'assicurando il quale sottace l'esistenza di una circostanza incidente sul rischio, la cui però non gli era mai stata richiesta nel questionario predisposto dall'assicuratore? E in giudizio, chi avrà l'onere di provare la mala fede dell'assicurato?

Il presente seminario si propone di dare risposta a questi, ed a molti altri dubbi in materia di descrizione del rischio, esaminando di questa natura, soggetti obbligati, contenuto ed effetti.



Quando l'assicurato è "consumatore"

Contratto di assicurazione e diritto dei consumatori: oneri di informazione, clausole abusive, rimedi giudiziali, class action, foro del consumatore

Milano 25 settembre

Roma 2 ottobre

Padova 23 ottobre

Ore 14.30 - 18.30

Sommario

1. Il "sistema" di tutela dell'assicurato: le nullità, le clausole vessatorie, le clausole abusive.
2. Norme derogabili solo a favore dell'assicurato (art. 1932 c.c.)
3. Le condizioni generali e le clausole vessatorie
4. La tutela del consumatore
5. Le clausole "abusive"
7. Il divieto di pubblicità ingannevole
8. Il divieto di intese anticoncorrenziali
9. Gli obblighi informativi precontrattuali
10. La c.d. "concertazione" tra imprenditori ed associazioni dei consumatori
11. La tutela processuale ordinaria e cautelare

Presentazione

Per secoli, se non per millenni, i contratti sono stati disciplinati da leggi dettate in funzione del loro contenuto: la vendita aveva le sue regole, la locazione le sue, e via dicendo. Negli ultimi vent'anni invece, in attuazione di un preciso disegno del legislatore comunitario, si è introdotta nel nostro ordinamento una disciplina speciale che tiene conto non del contenuto, ma dello scopo per il quale è stato stipulato: l'esercizio dell'impresa od attività diverse. Se, infatti, il contratto non è stato stipulato come mezzo a fine rispetto all'esercizio di una impresa o di una professione, trova applicazione il complesso di norme dettate a tutela del c.d. "consumatore".

Provvedimento capostipite, in tal senso, è la Direttiva del Consiglio 05-04-1993, n. 93/13, cui diede attuazione la l. 6 febbraio 1996, n. 52, oggi trasfusa nel "Codice del consumo" (d. lg. 6.9.2005 n. 206).

Le norme volte a tutelare il consumatore sono molto numerose, al punto che non sempre ne è facile il coordinamento reciproco. Il legislatore ha dettato sia norme generali, valide cioè per tutti i contratti conclusi dal consumatore; sia norme speciali, che però non sono classificabili secondo un criterio ordinante unitario. Alcune norme sono infatti applicabili in ragione del tipo di contratto concluso dal consumatore (ad es., norme a tutela del consumatore nei contratti bancari, finanziari, assicurativi, di viaggio, ecc.); altre

in ragione del modo in cui è stato concluso il contratto (ad es., norme a tutela dei consumatori che concludono contratti a distanza o fuori dei locali commerciali).

Anche dal punto di vista dell'oggetto le norme a tutela del consumatore sono molto diverse: alcune si limitano a fissare dei precetti del tutto generali e privi di sanzione, altre dettano regole di condotta da osservare nella fase delle trattative, altre ancora dettano il contenuto inderogabile del contratto.

Il presente seminario si propone di ricomporre questo quadro normativo frastagliato e non sempre organico, con riferimento al contratto di assicurazione, e distinguendo:

- (a) la tutela del consumatore nella fase delle trattative;
- (b) la tutela del consumatore sul piano del contenuto del contratto e del divieto di clausole abusive;
- (c) la tutela del consumatore nel caso di contratti stipulati "a distanza" (via internet, per telefono, per fax).

Di questi vari aspetti saranno esaminati analiticamente il contenuto del dettato normativo; i problemi posti dalla pratica; le soluzioni fornite dalla giurisprudenza; le cautele minime essenziali per evitare la nullità o l'inefficacia del contratto; le forme di tutela processuale accordate dal legislatore al consumatore.



Quando l'indennizzo non è dovuto

Le cause legali di esclusione del diritto all'indennizzo: reticenze precontrattuali, sinistri dolosi, aggravamento del rischio, violazione degli obblighi di avviso e salvataggio

Milano 26 settembre

Roma 3 ottobre

Padova 24 ottobre

Ore 9.00 - 13.00

Sommario

- 1. L'indennizzo come diritto scaturente dal contratto: distinzione tra cause impeditive del suo sorgere, e cause estintive del diritto già sorto**
- 2. Le dichiarazioni false o reticenti**
- 3. L'aggravamento del rischio non segnalato**
- 4. Violazione degli obblighi di avviso o salvataggio**
- 5. I sinistri dolosi**
- 6. Le clausole negoziali di decadenza dal diritto all'indennizzo**

Presentazione

Non sempre dall'avverarsi di un sinistro scaturisce per l'assicuratore l'obbligo di pagare l'indennizzo. Numerose possono essere infatti le previsioni di legge o di contratto che, pur in presenza di un evento astrattamente rientrante tra quelli per i quali è stata pattuita la copertura assicurativa, escludono il diritto dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo. Tra le cause previste dalla legge rientrano l'inesatta descrizione del rischio con dolo o colpa grave da parte dell'assicurato, prima della stipula del contratto; la circostanza che il sinistro sia stato causato con dolo; che il rischio si sia aggravato senza che l'assicurato abbia comunicato la circostanza all'assicuratore; la violazione dolosa da parte dell'assicurato degli obblighi di avviso o di salvataggio.

Tra le cause di esclusione del diritto all'indennizzo previste dal contratto non infrequenti sono le decadenze derivanti dalla ritardata denuncia di sinistro o dall'esagerazione dolosa delle conseguenze del sinistro.

La presenza di così numerose ed articolate ipotesi, normative o negoziali, di esclusione del diritto all'indennizzo, dà vita a contenziosi frequenti, i quali a loro volta hanno determinato lo svilupparsi di una produzione giurisprudenziale imponente. Così, si sono introdotti dei "distinguo", si sono precisate le condotte effettivamente produttive della perdita del diritto all'indennizzo, si è sviluppata una vera e propria tassonomia delle clausole

di decadenza valida e di quelle vessatorie od "abusive". In materia di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo per falsità delle dichiarazioni precontrattuali sul rischio, ad esempio, si è venuta sviluppando una copiosa giurisprudenza - specie in materia di assicurazioni contro gli infortuni - la quale ha chiarito cosa debba intendersi per "reticenza", quando possa ritenersi provata l'esistenza del dolo, come debba ripartirsi l'onere della prova tra assicurato ed assicuratore. Sviluppo analogo ha avuto la giurisprudenza nei casi di sinistri causati con dolo. Da una nozione più risalente e ristretta di dolo quale coscienza e volontà, si è via via venuta slargando il concetto di "dolo eventuale" (ad esempio in materia di sinistri stradali o di infortuni sul lavoro derivanti da condotto gravissimamente lesive di elementari principi di prudenza).

Il seminario si propone di "fare il punto" su questa evoluzione, passando in rassegna analiticamente tutte le ipotesi normative o negoziali di esclusione del diritto all'indennizzo, e l'interpretazione che di esse ha dato la giurisprudenza.